



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 13/GST del 27 novembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/11/2024 CETARA - REAL FILETTA PEZZANO

Il Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Filetta Pezzano con il quale quest'ultima ha censurato la regolarità della gara per aver la società Cetara inserito in distinta di gara e schierato in campo il calciatore Mammato Emilio in posizione irregolare ai fini disciplinari per non aver lo stesso scontato la squalifica inflitta con Comunicato Ufficiale n.44 del 13 ottobre 2024 pag.596 per una gara effettiva, lette le memorie difensive della società Cetara volte a smontare l'impianto d'accusa della reclamante sostenendo che nel corso della gara Aquilotti Irno - Cetara del 26.10.2024 il calciatore in parola fosse stato semplicemente ammonito e non espulso, concludendo per il rigetto del reclamo e chiedendo a questo Giudice Sportivo di effettuare l'errata corrige per il ripristino della posizione disciplinare del tesserato; orbene esperiti i necessari accertamenti letta la documentazione dall'istruttoria è emerso che nella gara Aquilotti Irno - Cetara del 26.10.2024 il Mammato veniva espulso dal direttore di gara al termine della competizione in quanto protestava con il direttore di gara e veniva trascritto tra i calciatori espulsi, successivamente veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale contenente la squalifica del calciatore Mammato, si è verificato ancora che alcuna richiesta di errata corrige è pervenuta dalla società Cetara successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che in ogni caso la stessa sarebbe stata rigettata. Ne consegue che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica proprio nella gara oggetto di reclamo, considerato quanto in narrativa consegue la fondatezza del reclamo; P.Q.M. delibera di infliggere alla società Cetara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Real Filetta Pezzano, delibera ancora di infliggere l'ammenda di euro 100,00 la società Cetara per la violazione ravvisata, ancora la squalifica del calciatore Mammato Emilio per 1 gara effettiva. dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 16/11/2024 CLAUSUS JANI - SOCRATES CARPIGNAN

Il Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Socrates Carpignano con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di due calciatori della società Clausus Jani; precisamente : Luongo Fernando Amato (25/11/1998) e Iannaccone Gennaro(11/03/1984); esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i sopracitati calciatori sono stati tesserati dalla società Clausus Jani così come di seguito si riporta: Iannaccone Gennarino (tess. 22/10/2024) e Luongo Fernando Amato (tess. 21/11/2024); da quanto precede emerge che il sig. Iannaccone si trovava in posizione regolare ai fini del tesseramento al momento della gara invece il signor Luongo Ferdinando Amato si trovava in posizione irregolare al momento della disputa della gara ossia in data 16.11.2024, da qui emerge la fondatezza del reclamo de qua; PQM delibera di infliggere alla società Clausus Jani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3in favore della reclamante, delibera di infliggere alla società

Clausus Jani l'ammenda di euro 150,00 per la violazione posta in essere, infine squalifica il calciatore Luongo Ferdinando Amato per una gara effettiva e il signor. De Angelis Michele per una gara effettiva, dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 17/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/11/2024 PADULA TONINO PAOLINI - FOX PAESTUM

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Padula Tonino Paolini con cui la stessa ha censurato la sospensione anticipata della gara al minuto 43 della prima frazione di gioco avvenuta a causa della sopraggiunta inferiorità numerica da parte della società reclamante, sostenendo che la stessa fosse scaturita da un errore tecnico del direttore di gara in quanto lo stesso prima di sospendere definitivamente la gara non avrebbe constatato l'effettivo numero di calciatori in campo della società locale; la società per sostenere la propria tesi allegava il rapportino di fine gara contenenti a suo dire sostituzioni errate e dunque probanti l'errore tecnico commesso; ritualmente evocata la reclamata non faceva pervenire memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il direttore di gara presso l'ufficio del Giudice Sportivo Territoriale è emerso quanto segue: il direttore di gara a domanda rispondeva: " Non ho contato i calciatori in campo al momento del triplice fischio", inoltre sempre a chiarimenti, dichiarava: "al momento della quinta sostituzione non sono stata in grado di identificare il calciatore che era uscito ed il suo sostituto, quindi non riesco ad ammonire calciatore che entrava in campo"; invece dal referto arbitrale confermato in sede di audizione si nota che nella parte Varie ed eventuali è riportato che: "pur essendo certa che tutte e cinque le sostituzioni fossero state effettuate, ho notato mancare, successivamente una segnatura sul taccuino"; P.Q.M. delibera disporre la ripetizione della gara ex art.10 comma 5 lettera c), ravvisando errore tecnico nella condotta del DDG che fischia la definita sospensione della gara senza avere contezza del numero esatto dei calciatori presenti nel rettangolo di gioco, conferma i provvedimenti disciplinari adottati con relativo Comunicato Ufficiale, dispone restituire la tassa di reclamo, precisando che l'integrazione inoltrata all'ufficio del Giudice Sportivo non può essere valutata in quanto non di propria competenza.

Dispone la trasmissione degli atti al competente ufficio del Comitato Regionale Campania per disporre la ripetizione della gara.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CLAUSUS JANI
Euro 100,00 CETARA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

DE ANGELIS MICHELE (CLAUSUS JANI)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAMMATO EMILIO (CETARA)

LUONGO FERNANDO AMATO (CLAUSUS JANI)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 04 dicembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 27 novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**